

COMUNE DI VACONE

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO NR. 26

DATA 29.11.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA "OPZIONALE" DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF PER L'ANNO 2013. DETERMINAZIONI.

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19,50** e segg., in prima convocazione seduta ordinaria nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi, partecipati ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

SINDACO	PRESENTE	ASSENTE
MELLINI GIUSEPPE	X	

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
CAPANNA MARINO	X	
ANTONELLI FERRUCCIO	X	
CHERUBINI CESARE	X	
FOCASSATI LORENA	X	
MINICUCCI FILOMENA		X
MINICUCCI PIETRO		X
TROIANI RICCARDO	X	
MANCINI PIETRO	X	
ONELLI BRUNO		X
CAPANNA IGINIO		X
GREGORI ORLANDO	X	
ROMANI SIMONA		X

PRESENTI N° 08 ASSENTI N° 05

ASSESSORI	PRESENTE	ASSENTE
FERRI MARCO		X
LEONARDI MONICA		X
ONELLI MASSIMILIANO		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola MINGIONE

Il Presidente Sig. Giuseppe MELLINI in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti;

Oggetto: Approvazione aliquota “opzionale” dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2013. Determinazioni.

IL SINDACO MELLINI Giuseppe

VISTA la legge 124 del 28/10/2013 di conversione al Decreto Legge n. 102 del 31 Agosto 2013 il cui art. 8 dispone che : “ Il termine per la Deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti Locali, di cui all’art. 151 del Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 Settembre 2013, dall’art. 10, comma 4 – quater, lettera b), punto 1, Decreto Legge 08 Aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 Novembre 2013.”

VISTO l’art.163, comma 3 del D.Lgs.267/2000, il quale stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente prorogato sino a tale data;

CONSIDERATO che l’art.172, comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/2000 prevede che debbono essere allegate al bilancio le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l’art.1, comma 169 della legge 27/12/2006, n.296 che dispone “Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il D.Lgs.360 del 28/9/1998 istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF, con decorrenza 1999;

APPURATO che i Comuni possono procedere all’individuazione dell’aliquota anche in assenza del provvedimento di determinazione dell’aliquota da parte dello Stato (cosiddetta aliquota obbligatoria);

VISTO E RICHIAMATO l’art.1, commi da 142 a 144 della legge 27/12/2006, n.296, che modifica l’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo alla istituzione della addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191, come segue:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali »;

VALUTATI tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

VISTO l'atto di di C.C. n. 5 del 13/04/2007 con il quale è stato adottato apposito regolamento come previsto dall'art.1, comma 3 e 3 bis del D.Lgs.28/9/1998, n.360, come modificato dal comma 142, dell'art.1 della legge 27/12/2006, n.296, per determinare l'aliquota dell'addizionale di cui in oggetto e le eventuali soglie di esenzione;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 118 del 12/11/2013, veniva proposta nella misura di 0,5 punti percentuale l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il comma 2 dell' articolo 8 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 il quale dispone che:

Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune(*, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*)).

VISTI:

- l'art.52 del D.Lgs.15/12/1997, n.446;
- il D.Lgs.28/9/1998, n. 360;
- il D.Lgs.18/8/2000, n.267;

VISTO l'Art. 83 del Decreto – Legge n. 112 del 25 Giugno 2008;

VISTO il Decreto Legge del 25 Gennaio 2010 n. 2 recante "Interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni";

VISTA la legge n. 183 del 12/11/2011;

VISTO il D. L. 201 del 06/12/2011;

VISTA la legge n. 214 del 22/12/2011;

VISTA la legge n. 44 del 26/04/2012;

VISTO il D. L. n. 228/2012;

VISTA la legge 124 del 28/10/2013 di conversione del Decreto Legge n. 102 del 31 Agosto 2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

Al Consiglio Comunale convocato nei modi di legge come dichiara:

1. di recepire e far proprie le premesse di cui in narrativa.
2. di determinare nella misura di 0,5 punti percentuale l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013, così come proposto con deliberazione di G.C. n. 118 del 12/11/2013.

IL SINDACO

F.to Giuseppe MELLINI

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° E 2° COMMA DEL D. LGS. 267/2000 COSI' COME NOVELLATO DALL'ART. 3 DELLA L. 174/2012.

RESPONSABILE SERVIZIO REGOLARITA' TECNICA

parere favorevole: F.to Dr. Nicola MINGIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

parere favorevole: F.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta del Sindaco;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma del D. Lgs. 267/2000 così come novellato dall'art. 3 della L. 174/2012;

VISTO lo Statuto del Comune di Vacone;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

All'unanimità con votazione palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la superiore proposta.
2. Di rendere la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di tutti i componenti la seduta espressa con distinta e separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000.

COMUNE DI VACONE
PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicola MINGIONE

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe MELLINI

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

Vacone Li _____ **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Della sujestesa deliberazione si attesta che una copia e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 5 DIC 2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 15 gg. consecutivi.

Vacone li 5 DIC 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicola MINGIONE

COPIA CONFORME

La presente copia e' conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Vacone li 5 DIC 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola MINGIONE

ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione e' divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Vacone li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicola MINGIONE